SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 256**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1990, n. 310.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire al 31 dicembre 1990 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, nonché di emanare disposizioni concernenti i mutui a copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto, l'alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali, la proroga dei termini entro cui deliberare le tariffe dei tributi comunali e la variazione dei limiti di reddito ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Bilancio

1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1990.

2. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo, improrogabilmente entro il 10 gennaio 1991, diffida il consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, a deliberare il bilancio entro i successivi dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali l'organo di controllo adotta i provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Qualora l'organo regionale di controllo non provveda i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal prefetto.

4. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle fattispecie di cui al commi 2 e 3.

Art. 2.

Mutui per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1987-90. Detti mutui non possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza.

3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; l'importo degli interessi delle rate di ammortamento concorre, comunque, alla determinazione del limite di indebitamento per ciascuno degli anni successivi a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

4. L'ammontare del mutuo di cui ai commi 1 e 2 non può essere superiore:

a) per le aziende di trasporto pubbliche, all'importo del disavanzo della gestione del trasporto locale quale risulta, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, dal bilancio consuntivo dell'azienda, debitamente approvato dall'ente proprietario;

b) per i servizi di trasporto in gestione diretta, alla risultanza in proposito evidenziata, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, nel conto consuntivo dell'ente locale debitamente approvato;

c) per le aziende costituite in forma di società per azioni, all'importo della quota a carico dell'ente locale della perdita risultante dal bilancio redatto e approvato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

5. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente articolo è a carico dei bilanci degli enti locali.

6. L'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo di esercizio 1990 è subordinata all'adozione, entro il 30 giugno 1991, da parte degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996.

7. Il piano di risanamento deve tra l'altro contenere:

a) l'adeguamento, a decorrere dal primo anno del piano, dei proventi del traffico nelle misure stabilite ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera *b)*, della legge 10 aprile 1981, n. 151;

b) la ristrutturazione dei servizi e della rete con dimostrazione delle economie conseguibili;

c) il contenimento programmato delle spese di personale.

8. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su proposta conforme della commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, che per l'occasione è integrata con due rappresentanti del Ministero dei trasporti.

9. Gli enti locali iscriveranno nei propri bilanci i decrescenti contributi necessari a realizzare il pareggio durante il periodo di attuazione del piano di risanamento.

10. Alla copertura dei contributi di cui al comma 9 si provvede mediante la contrazione di mutui a carico degli enti locali.

11. La mancata osservanza da parte dell'azienda delle prescrizioni indicate dal piano costituisce grave pregiudizio agli interessi dell'azienda e dell'ente locale ed obbliga l'ente locale interessato ad attivare la procedura per la sostituzione della commissione amministratrice, o del consiglio di amministrazione in caso di società per azioni.

Art. 3.

Alienazione del patrimonio disponibile aegli enti locali

1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto.

2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati gli istituti di credito abilitati ad effettuare i finanziamenti di cui al comma 2 e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità.

Art. 4.

Disposizioni fiscali

1. Per l'anno 1991 i comuni possono deliberare le misure delle tariffe relative ai tributi comunali e delle variazioni dei limiti di reddito per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni entro il 31 dicembre 1990.

2. All'articolo 4, comma 5, della legge 14 giugno 1990, n. 158, le parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno»;

3. All'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, le parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno».

Art. 5.

Disposizioni sui mutui degli enti locali

1. Le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono soppresse.

2. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle di cui al decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 31 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0365

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1990.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 30 ottobre 1990, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, ridotte con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1990 è 5 settembre 1990, sono stabilite fino al 31 dicembre 1990 nelle seguenti misure:

a) da L. 84.259 a L. 85.714 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.425,90 a L. 8.571,40 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) da L. 50.395 a L. 52.889 e da L. 22.289 a L. 24.783 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alla lettera *F)*, punto 1), e *D)*, punto 3, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

d) da L. 21.838 a L. 22.585, da L. 24.406 a L. 25.302 e da L. 57.785 a L. 60.623 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, stabilite con il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, sono aumentate fino al 31 dicembre 1990 nelle seguenti misure: da L. 21.838 a L. 22.585, da L. 24.406 a L. 25.302 e da L. 57.785 a L. 60.623 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo stimate in lire 27 miliardi si fa fronte mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dai precedenti provvedimenti adottati in applicazione dell'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e dalla legge 4 marzo 1989, n. 76.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 31 ottobre 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle Finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A4714

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 ottobre 1990.

Disciplina della trasformazione industriale di agrumi e disposizioni permanenti relative alla presentazione della dichiarazione di raccolta degli agrumi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3848/89 del Consiglio del 18 dicembre 1989;

Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1193/90, in particolare l'art. 19-*quater*, paragrafo 2;

Visto il regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, che prevede misure speciali intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1124/89 del Consiglio del 27 aprile 1989;

Visto il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3041/90 della commissione del 22 ottobre 1990;

Visto il regolamento CEE n. 1486/90 della commissione del 31 maggio 1990 che fissa, per la campagna 1990-91, il prezzo minimo d'acquisto dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione;

Visto il regolamento CEE n. 2102/90 della commissione del 23 luglio 1990, che prevede modalità di applicazione relative alla dichiarazione di raccolta degli agrumi;

Visto il regolamento CEE n. 3014/90 della commissione del 18 ottobre 1990, che fissa, per la campagna 1990-91 il

prezzo minimo d'acquisto delle arance, dei mandarini, dei mandarini satsumas e delle clementine consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1985 concernente nuove disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni;

Visto l'accordo interprofessionale dell'11 ottobre 1990 valido per la campagna 1990-91 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne sul funzionamento dei centri di raccolta e l'avvio del prodotto contrattato alla trasformazione industriale, ai sensi dei citati regolamenti CEE;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne in merito alla dichiarazione di raccolta degli agrumi da parte dei singoli produttori;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi di trasformazione e modalità di contrattazione

L'accordo interprofessionale per la campagna 1990-91 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale (arance, limoni e mandarini) (allegato 1), stipulato in data 11 ottobre 1990 è approvato.

Detto accordo, parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dall'inizio della campagna di trasformazione e pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico.

Gli obiettivi di trasformazione sono pari a:

a) 500.000 tonn. di arance;
b) 180.000 tonn. di limoni invernali;
c) 50.000 tonn. di mandarini.

La contrattazione è esclusiva tra le imprese di trasformazione industriale e le associazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (allegato 2).

Sono istituiti obbligatoriamente, da parte delle associazioni di produttori, i centri di raccolta del prodotto per la verifica dei produttori associati conferenti, la concentrazione della produzione e lo snellimento delle operazioni relative all'avvio alla trasformazione industriale.

Il pagamento della materia prima sarà effettuato, attraverso bonifico bancario da parte delle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni dei produttori per il prodotto reso in esecuzione dei contratti, e con bonifico o mandato di pagamento bancario dalle associazioni di produttori alle cooperative ai propri soci singoli e dalle cooperative ai soci singoli per il prodotto conferito, nel rispetto del prezzo minimo e sulla base della bolla di entrata all'impresa di trasformazione.

Il trasformatore dovrà curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari sia trasmesso alle regioni l'elenco dei pagamenti effettuati, ugualmente le associazioni di produttori e le cooperative cureranno che l'istituto bancario presso il quale trattengono o intendono trattenere rapporti finanziari, trasmetta alle regioni un elenco dei pagamenti effettuati ai soci.

In ogni caso è fatto divieto alle banche di effettuare qualsiasi pagamento a persona munita di procura speciale, che non abbia la qualità di coniuge ovvero ascendente o discendente in linea retta. La responsabilità dell'associazione di produttori nei confronti dei soci singoli delle cooperative aderenti, cessa nel momento in cui ha effettuato il pagamento in favore della cooperativa e dei singoli soci.

Nel caso in cui i singoli soci produttori sia delle cooperative, sia delle associazioni di produttori non vengano pagati nelle modalità stabilite nel precedente comma, le stesse non potranno più accedere ai benefici comunitari o nazionali.

Gli importi che le industrie pagano agli organismi associativi di produttori per il prodotto conferito in esecuzione di contratti debbono essere rendicontati dal legale rappresentante della stessa industria all'AIMA.

A tal fine le associazioni di produttori conferenti la materia prima delle imprese private, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di accredito, dovranno provvedere a ripartire direttamente agli associati le somme introitate dalle industrie di trasformazione, sulla base della documentazione di conferimento con l'eventuale saldo a fine campagna. Parimenti le cooperative di trasformazione e le associazioni che trasformano il prodotto dei soci dovranno effettuare i pagamenti agli associati prima della presentazione della domanda di compensazione all'AIMA con bonifico bancario o mandato di pagamento. Eventuali servizi resi dalle associazioni di produttori e dalle cooperative ai propri soci saranno regolati da partite contabili a parte.

Art. 2.

Contratti

I contratti di acquisto della materia prima (allegato 3) dovranno essere stipulati entro il 25 ottobre 1990.

Le imprese di trasformazione industriale, le cooperative trasformazione e le associazioni di autotrasformazione dovranno far pervenire, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, alle regioni competenti per territorio, alle unioni di produttori ortofrutticoli, alle associazioni industriali e associazioni cooperative, copie dei contratti entro il 30 ottobre 1990.

La congruità dei contratti stipulati sarà verificata da un comitato all'uopo istituito, che sarà costituito da un rappresentante del MAF, da un rappresentante per ciascuna regione interessata, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni industriali (ASSITRAPA-ANITAO-ANICAV-CITRAG-AIIPA), da uno per cia-

scuna delle unioni nazionali di produttori ortofrutticoli (UNAPOA-UIAPOA-UNAPRO) e da uno per ciascuna delle centrali cooperative (CONFCOOPERATIVE-LEGA-UNCI-AGCI). Lo stesso comitato verificherà la costante applicazione dell'accordo interprofessionale ed esaminerà gli aspetti particolari che dovessero emergere nel corso della campagna.

Le decisioni definitive sulle attivazioni dei contratti spetteranno comunque, sulla base di parametri definiti, solo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste; qualsiasi decisione assunta dal comitato verrà divulgata a mezzo circolare alle parti contraenti, e sarà vincolante ai fini del presente decreto.

I contratti per l'acquisto della materia prima stipulati tra le parti contraenti non potranno essere oggetto di cessione, pena la nullità del contratto medesimo.

Art. 3.

Centri di raccolta

I centri di raccolta di cui al quinto comma del precedente art. 1 dovranno essere utilizzati esclusivamente per le operazioni di concentrazione delle produzioni conferite dai soci e l'avvio alla trasformazione industriale e dovranno costituire dei complessi autonomi ed indipendenti dalle attività inerenti gli interventi di mercato.

Le unioni nazionali delle associazioni di produttori ortofrutticoli, ove lo ritengano opportuno, possono autorizzare la costituzione di centri di raccolta interassociativi.

I centri suddetti, comunque a disposizione delle Apo, gestiti a cura e responsabilità delle stesse associazioni di produttori, debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico con portata superiore ai cento quintali per le operazioni di pesatura; non potranno essere situati al di fuori della zona di produzione delle singole associazioni dei produttori.

È comunque vietata la costituzione di centri di raccolta all'interno o nelle vicinanze degli impianti industriali. Qualora invece si tratti di impianti di trasformazione gestiti direttamente da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

I centri di raccolta prima dell'inizio della campagna di trasformazione dovranno essere omologati. A tal fine sarà istituito un apposito comitato costituito da due funzionari della regione competente per territorio e da un rappresentante delle unioni nazionali delle associazioni di produttori. Le associazioni di produttori devono notificare agli assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura, nonché i catastini dei soci aggiornati alla data di inizio della campagna di commercializzazione agrumi.

I nuovi soci sia delle associazioni di produttori che delle cooperative trasformatrici, che abbiano aderito nel corso della campagna di commercializzazione agrumi, potranno accedere alla trasformazione industriale soggetta a compensazione finanziaria, nella campagna successiva a quella di adesione.

Le associazioni di produttori devono comunicare, con cadenza mensile, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, ed alle regioni competenti per territorio i dati relativi al conferimento del prodotto per singola industria. Le cooperative di trasformazione e le associazioni di autotrasformazione sono parimenti obbligate alle medesime comunicazioni con cadenza mensile.

In caso di constatato mancato o inefficiente funzionamento, dei suddetti centri, verrà data immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, ed alle regioni competenti per territorio che adotteranno provvedimenti in merito.

Le associazioni di produttori ortofrutticoli, chiamate all'esercizio dei controlli nei centri di raccolta, estenderanno le proprie valutazioni su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza. A tal fine, ed in quanto conseguibile dalla rilevanza giuridica del presente accordo, il presidente dell'associazione di produttori ed i funzionari e/o soci dallo stesso delegati, assumeranno, nell'attività di gestione dei centri stessi, la veste di pubblico ufficiale.

Art. 4.

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, riportante, in entrata le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e la specie del prodotto conferito; in uscita, il suddetto registro deve riportare oltre alle indicazioni della quantità e specie, anche gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Le partite di agrumi che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici acquirenti devono essere accompagnate dalla bolla di cui al precedente paragrafo, firmata dal rappresentante dell'associazione produttori responsabile del centro di raccolta, redatta in triplice copia; una viene trattenuta dal centro di raccolta, mentre le altre due seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Un esemplare rimarrà agli atti dell'impresa di trasformazione e l'altro sarà consegnato al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Le annotazioni del gruppo di accertamento saranno effettuate su fotocopie della bolla di consegna.

Art. 5.

Gruppi di accertamento

Il gruppo di accertamento, fermi restando i compiti ad esso demandati dal decreto ministeriale 27 dicembre 1985, deve provvedere alla verifica della rispondenza qualitativa e del peso delle singole partite consegnate all'industria, annotando sulle fotocopie della bolla di consegna l'eventuale difformità di specie e la percentuale di scarto, ai fini della corresponsione della relativa compensazione finanziaria.

È inoltre istituito un apposito gruppo volante di accertamento, con il compito di verificare, periodicamente e senza alcun preavviso, presso le industrie e i centri di raccolta, l'andamento della campagna di trasformazione.

Art. 6.

Cooperative

Gli impegni di conferimento dei soci delle cooperative di produzione e trasformazione nonché quelli dei soci di quelle associazioni che autotrasformano il proprio prodotto, sono assimilati, per tutti gli effetti che ne derivano relativamente all'accordo interprofessionale, alla contrattazione diretta tra imprese di trasformazione ed associazioni di produttori.

Art. 7.

Dichiarazione di raccolta degli agrumi

Il regolamento CEE n. 2102/90 del 23 luglio 1990 con il quale la Commissione rende note le modalità applicative delle disposizioni emanate dal Consiglio con il regolamento n. 1193/90 del 7 maggio 1990, ed in particolare l'art. 3 par. 3 — prevede che i produttori di agrumi comunitari compilino un'apposita dichiarazione di raccolta.

All'uopo si rende, quindi, necessario impartire le opportune disposizioni per consentire un regolare svolgimento delle operazioni connesse, volte ad assicurare il pieno rispetto della normativa comunitaria.

Le unioni nazionali delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

UNAPRO - Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli;

UIAPOA - Unione italiana delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari;

UNAPOA - Unione nazionale delle associazioni tra produttori ortofrutticoli ed agrumari,

per brevità, denominate «unioni» sono pertanto, chiamate a mettere a disposizione la propria organizzazione per consentire agli agrumicoltori dichiaranti, siano essi soci o meno delle associazioni, lo svolgimento del compito a cui essi sono chiamati.

Art. 8.

Le unioni provvederanno alla distribuzione dei modelli conformi all'allegato (allegato 4) nonché all'acquisizione su supporto magnetico dei modelli debitamente compilati dai produttori agrumicoli che dovranno, successivamente, essere trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, con l'indicazione dell'associazione cui si riferiscono le dichiarazioni, precisando se comprendono la totalità della base sociale interessata o quanta parte di essa, individuata percentualmente, specificando, altresì, il numero di dichiarazioni riferentesi a non soci.

Art. 9.

Tenuto conto dell'importanza che riveste la verifica della veridicità del complesso di elementi che vengono esposti nella dichiarazione di raccolta, il presidente dell'associazione di produttori o il funzionario da questi delegato, responsabile del ricevimento e dell'esame del modulo in questione, assume la veste di pubblico ufficiale.

Art. 10.

La presentazione della dichiarazione di raccolta agrumi costituisce condizione indispensabile allo svolgimento dell'attività sociale, in particolare per quanto riguarda l'accesso agli interventi di mercato e la vendita del prodotto alle industrie di trasformazione con il sostegno comunitario.

A tal fine le associazioni di produttori interessate invieranno, prima dell'inizio delle singole campagne di commercializzazione, alle regioni competenti, gli elenchi dei soci che hanno provveduto all'adempimento delle disposizioni di che trattasi.

Art. 11.

Allo scopo di consentire ai competenti assessorati regionali dell'agricoltura di compiere opportune verifiche a sondaggio sull'esattezza dei dati esposti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fornirà, a ciascuna regione, una dettagliata sintesi dei contenuti delle singole dichiarazioni.

Art. 12

Dichiarazione di trasformazione

Le industrie di trasformazione per la campagna 1990-91, comunicano, con cadenza quindicinale, e dichiarano, entro il 15 giugno 1991, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, ed alle regioni competenti per territorio le quantità di agrumi lavorate nonché i quantitativi di succo ottenuti, i quantitativi di succo acquistati o venduti con l'indicazione dei fornitori o degli acquirenti e le relative giacenze.

Le suddette informazioni devono essere riferite a prodotto fresco acquistato in base alla contrattazione di cui al presente accordo interprofessionale.

La presentazione delle dichiarazioni è elemento indispensabile per poter accedere alla compensazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1990

Il Ministro: SACCOMANDI

ALLEGATO 1

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELLA CAMPAGNA AGRUMI 1990-91 DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (ARANCE - LIMONI - MANDARINI - CLEMENTINE).

Nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla presenza del Ministro, prof. Vito Saccomandi, il giorno 11 ottobre 1990, sono comparsi:

le unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli e agrumari (Unapoa-Uiapoa-Unapro) da una parte;

le associazioni degli industriali trasformatori ASSITRAPA, ANITAO, CITRAG, ANICAV, AIIPA dall'altra parte;

Alla presenza delle organizzazioni professionali e delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo;

Visto il regolamento comunitario CEE n. 1562/85 della Commissione del 7 giugno 1985 e sue successive modificazioni ed il decreto ministeriale 27 dicembre 1985, e della legge 8 agosto 1988;

Si conviene

il presente accordo per la gestione della campagna 1990-91 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale.

Art. 1.

La contrattazione tra le parti si concluderà improrogabilmente per le arance, i limoni, i mandarini, le clementine, entro il giorno 25 ottobre 1990.

La consegna dei contratti dovrà essere effettuata presso gli organi competenti (MAF, regioni, unioni, ass industriali) entro e non oltre il giorno 30 ottobre 1990.

Art. 2.

I prezzi minimi da corrispondere per arance, limoni, mandarini, clementine, non potranno essere inferiori a quelli previsti dai regolamenti comunitari.

Art. 3.

Allo scopo di rendere reali ed effettive le quantità contrattate, le parti contraenti assumono l'obbligo:

a) i trasformatori di ritirare tutto il prodotto contrattato, e, comunque in misura non inferiore al 95% di ogni singolo contratto, salvo causa di forza maggiore;

b) le associazioni dei produttori di consegnare tutto il prodotto contrattato, e, comunque, in misura non inferiore al 95% di ogni singolo contratto, salvo causa di forza maggiore.

Per le cause di forza maggiore si intendono quelle previste dal codice civile.

Le parti contraenti, inoltre, assumono l'obbligo di operare nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli costituendo:

1) a carico dell'industria il vincolo:

a) di effettuare la stipula dei contratti, avvalendosi esclusivamente delle associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciuti con il sistema della vendita diretta e utilizzando i modelli unici di contratto parte integrante del presente accordo;

b) del deposito dei contratti presso gli organi preposti (MAF, regioni, unioni, ass. industriali) come previsto dal precedente art.1);

2) a carico delle associazioni dei produttori ortofrutticoli il vincolo:

a) di stipulare esclusivamente contratti con il sistema della vendita diretta.

Art. 4.

È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra le unioni nazionali dei produttori ortofrutticoli e agrumari UNAPOA-UIAPOA-UNAPRO e le associazioni di categoria industriali ASSITRAPA-ANITAO-CITRAG-ANICAV-AIIPA, e con la partecipazione delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo e con l'assistenza delle organizzazioni professionali, un comitato di consultazione permanente per la verifica costante dell'applicazione dell'accordo interprofessionale per l'esame di eventuali aspetti particolari che dovessero emergere nel corso della campagna.

Il comitato si riunirà con scadenza quindicinale.

Qualsiasi decisione assunta dal comitato verrà divulgata a mezzo circolare alle parti contraenti, e sarà vincolante ai fini del rispetto dell'accordo interprofessionale.

Art. 5.

Fatto riferimento alla disciplina degli articoli precedenti la parte agricola assume l'obbligo:

di consegnare all'industria acquirente il prodotto contrattato che deve essere conforme alle norme di qualità stabilite dai regolamenti comunitari secondo i calendari di consegna che devono essere obbligatoriamente stabiliti nei contratti, pena la loro decadenza.

La parte industriale assume l'obbligo:

a) di ritirare le quantità contrattate che risultino conformi alle norme di qualità, secondo il calendario di consegna che deve essere stabilito nei contratti;

b) di pagare i quantitativi ritirati ai prezzi fissati nei contratti;

c) di iniziare il ritiro e la lavorazione del prodotto entro e non oltre la data stabilita obbligatoriamente nei contratti, pena la loro decadenza.

Art. 6.

Le industrie di trasformazione assumono l'obbligo di pagare il prezzo pattuito, per tutti i prodotti oggetto del presente accordo. e a ventuno giorni da presentazione fattura.

I pagamenti dovranno essere resi attraverso bonifici bancari irrevocabili valuta fissa beneficiario.

I prezzi si intendono per il prodotto reso franco centro di raccolta.

Le parti potranno convenire, in contratto, che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto, questi saranno a carico dell'industria.

Le parti convengono che il mancato pagamento di tali servizi comporta la lesione del prezzo minimo contrattato.

Art. 7.

Viene rinviato alla contrattazione tra le singole parti interessate in fase di cessione del prodotto, la disciplina relativa ai trasporti ed al ritmo delle consegne.

Art. 8.

Sono istituiti, obbligatoriamente, i centri di raccolta in cui concentrare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione industriale.

I centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

È possibile, qualora lo si ritenga necessario, costituire centri unitari di più associazioni operanti nello stesso territorio o in zone limitrofe.

Art. 9.

Per la risoluzione di controversie che riguardano l'interpretazione e la esecuzione dell'accordo interprofessionale (in particolare all'art. 3) o dei contratti di vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale, formato da tre membri due dei quali scelti dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un rappresentante nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

Viene rinviata ad intese dirette tra i singoli contraenti la disciplina relativa agli eventuali contributi per servizi pattuiti ed effettivamente resi, alle particolari condizioni aggiuntive.

UNAPOA	ASSITRAPA	COLDIRETTI
UIAPOA	ANITAO	CONFCOLTIVATORI
UNAPOA	CITRAG	CONFAGRICOLTURA
	ANICAV	ANCA-LEGA
	AIIPA	CONFCOOPERATIVE
		AGCI
		UNCI

ALLEGATO 2

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI DI AGRUMI ISCRITTE NELL'ELENCO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 622

CODICE	SIGLA	INDIRIZZO	LOCALITÀ	PROV.	C.A.P.
017	A.L.P.O..	Via Enrico Fermi n. 161	Roma	RM	00146
064	A.R.P.O.A.L.	Via Pasquale Galluppi n. 8	Roma	RM	00136
137	Apolatina	Via Bruxelles n. 59/B	Latina	LT	04100
156	Asso. Frutt. I.	Via del Meone n. 10	Viterbo	VT	—
027	A.P.O. Caserta	Via C. Battisti n. 50	Caserta	CE	81100
042	A.P.O.S. Battipaglia	Via del Centenario n. 161	Battipaglia	SA	84091
053	A.P.O.C. Caserta.	Via Torrino n. 2	Caserta	CE	81100
067	A.P.O.N. Cimitile	Via Carradoio n. 6	Cimitile	NA	80030
069	CON.CO.O.SA..	Via Velardi n. 1	Nocera Inferiore	SA	84014
071	A.P.O.PA..	Via Lufrano	Volla	NA	—
077	A.O.S.A.	Via Napoli n. 153	Nocera Inferiore	SA	84080
078	A.P.O.C. Salerno.	Via Piacenza n. 76 - Parco Arbostella n. 5/A	Salerno	SA	84100
080	UN.O.A.	Via Zara n. 6	Salerno	SA	84100
094	A.O.A. Scafati	Via Santa Maria La carità n. 153	Scafati	SA	84018
103	I.C.A.	Via Cimitile n. 15	Nola	NA	80035
114	A.P.O. Salerno	Via Trieste n. 21	Battipaglia	SA	84091
116	A.P.O.I.S. Benevento	Via XXIV Maggio n. 22	Benevento	BN	82100
121	A.R.P.O. Aversa	Via Michelangelo Parco Argo	Aversa	CE	81031
144	A.S.O.A. Trentola	Via Michelangelo - Pal. Salce	Aversa	CE	81031
148	A.S.P.O.R. Campana	Contrada S. Vito	Nocelleto di Carinola	CE	81030
153	Assopaf	Via D. Mocerino	Afragola	NA	80021
157	OPA Sud	Via De Simone n. 163	Trentola Ducenta	CE	—
016	A.P.O. BR-LE-TA.	Via Cavour n. 10	Brindisi	BR	72100
028	A.Z.P.A.O.	Via Acclavio n. 15	Taranto	TA	74100
046	A.J.P.O.A.	Via Capotagliata n. 18	Taranto	TA	74100
083	A.S.P.O.R.	Via G. Matteotti n. 45	Foggia	FG	71100
095	Sud A.P.O.	Via Cavaniglia n. 6	Foggia	FG	71100
113	A.D.P.O.A.	Via V. Della Rocca n. 38	Foggia	FG	71100
117	A.S.P.O. Frutta	Via S. Barbara n. 9	Brindisi	BR	72100
118	Asso P.O.A.	Via Dante n. 37	Foggia	FG	71100
131	A.P.O. Bari.	Via Tenente Casale n. 27	Bari	BA	70123
133	Alto Tavoliere	Viale Matteotti n. 85	S. Severo	FG	71016
154	Assodaunia	Via Onorato n. 68	Foggia	FG	71100
158	APO Foggia	Via Trinitapoli km 0,5	Foggia	FG	—
097	A.L.PR.O. Matera.	Via L. Protospata n. 53	Matera	MT	75100
130	Asso Basilicata	Via G. Amendola n. 28	Scanzano Jonico	MT	75020
049	Conagros	Contrada Carao Rosarno	Rosarno	RC	89025
056	A.P.O.C.	Via Nazionale n. 178	Candidoni - Rosarno	RC	89020

CODICE	SIGLA	INDIRIZZO	LOCALITÀ	PROV.	C.A.P.
074	Bruzia	Via Gonale Doria n. 28	Cosenza	CS	87100
079	Agrumaria Caulonia	Via Allaro	Marina di Caulonia	RC	89041
081	A.P.O.A. Esperia	Piazza Prefettura - Palazzina I.N.A.	Catanzaro	CZ	88100
098	C.O.A.	Via Daniele n. 24	Catanzaro	CZ	88100
111	Agricola Sud	Via D'Annunzio n. 3	Rosarno	RC	89025
124	A.R.P.O.A.	Via Aldo Moro - C.P. 89	Lamezia Terme	CZ	88046
125	Elios A.P.O.A.	Via Cardinale Tripepi n. 7	Reggio Calabria	RC	89100
140	Pomona	Via Crispi n. 79	Catanzaro	CZ	88100
142	A.S.P.O.R.	Via Marinella n. 12	Crotone	CZ	88074
146	C.A.S.O.R.	Contrada Sciorbella	S. Calogero	CZ	88010
151	A.M.U.S.A.	Contrada Marano	Caulonia	RC	—
155	Sibarit	Contrada Thuio	Corigliano Calabro	CS	87064
011	A.P.A.S.	Piazza Bellini n. 19	Catania	CT	95131
019	U.P.E.A.	Via A. Volta n. 100	Capo d'Orlando	ME	98071
025	A.P.A.O.I.	Via Gen. Arimondi n. 48	Palermo	PA	90143
029	C.I.P.A.	Stradale A. Maserati B. Palma n. 1	Catania	CT	95100
033	Con.Agru.S.	Via Anzalone n. 12	Acireale	CT	95024
054	Agrifrut Palermo	Via Catania n. 28	Palermo	PA	90100
057	A.S.P.O.	Zona Industriale	Termini Imerese	PA	90018
058	Agri Sud	Via Rosario Cancellieri n. 89	Vittoria	RG	97019
061	C.A.B.	Via Parisi n. 9	Bagheria	PA	90011
066	A.P.A.O.R.	Via A. De Gasperi n. 18	Ragusa	RG	97100
072	A.M.P.O.A.	Via S. Cecilia n. 41	Messina	ME	98100
085	Sicilfrut	Via Croce Rossa n. 33	Palermo	PA	90100
087	A.I.P.A.	Corso Butera n. 169	Bagheria	PA	90011
089	A.P.A.O.S.	Via Dante n. 33 - (Pl. Sciortino)	Bagheria	PA	90011
090	A.P.O.A. Morgana	Via Dogali n. 1/A	Messina	ME	98100
091	A.C.O.P.A.	Via Fricano n. 1	Bagheria	PA	90011
092	A.P.A.C.	Via Pirandello n. 1	Brolo	ME	98061
093	C.O.S.	Piazza Stazione n. 10	Villabate (Ficarezzelli)	PA	90039
096	A.P.A.O.	Via Vanvitelli n. 49	Siracusa	SR	96100
104	Trinacria Frutta	Via Generale Streva n. 14/int.	Palermo	PA	90100
105	A.S.C.A.O.	Via L (contrada Serradifalco)	Bagheria	PA	90011
106	A.C.O.S.	Via Alcide De Gasperi n. 261	Villabate	PA	90039
107	A.P.A.S. Mediterranea	Corso Butera n. 311	Bagheria	PA	90011
108	Consorzio Agroserre	Via Crispi n. 258	Palermo	PA	90100
109	Assomediterranea	Via Città di Palermo Palazzo Russo	Bagheria	PA	90011
110	A.P.O.A.	Via Plebiscito n. 885	Catania	CT	95100
112	A.P.A.O.A.	Corso Margherita n. 59	Ribera	AG	92016
115	CO.P.R.O.A. Soc. coop. a r.l.	Via Zenia n. 22	Misterbianco	CT	95045
126	A.P.A.O.M.	Via S. Maria La Porta	Messina	ME	98100

CODICE	SIGLA	INDIRIZZO	LOCALITÀ	PROV.	C.A.P.
127	A.P.O.S.O.	Via Libertà n. 102	Palermo	PA	90100
128	Zagara	Via Libertà n. 102	Palermo	PA	90100
129	A.P.O.	Via Consolare Stradella	Capo d'Orlando	ME	98071
136	Valle Eleuterio	Via Gioacchino Ventura n. 5	Palermo	PA	90100
138	Pasam	Contrada Tremila 99124 km 116-340	Siracusa	SR	96100
139	Himera	Corso Umberto I n. 820	Ficarazzi	PA	90010
143	Consorzio Euroagrumi APO	Via Albania n. 18	Biancavilla	CT	95033
145	A.S.P.A.O.	Piazza Regina Elena n. 24	Paternò	CT	95047
147	A.P.PAC.ROS.	Viale Terracati n. 98	Siracusa	SR	96100
149	Italagrumi	Via Toselli n. 49	Catania	CT	95129
150	APAOG	Via Salvatore Aldisio n. 400	Gela	CL	93012
076	A.R.P.O.S.	Viale Fra Ignazio n. 38	Cagliari	CA	09100
100	A.P.O.A.C.	Via Cagliari	S. Sperate	CA	09056

ALLEGATO 3

CONTRATTO TRASFORMAZIONE AGRUMI
CAMPAGNA 1990-91

Ai sensi dei regolamenti CEE numeri 1035/77, 2601/69, 1562/85, e successive modificazioni ed integrazioni, e della vigente normativa nazionale disciplinante il settore.

Contratto n................................ *Contratto n.*...............................
per l'associazione produttori per l'industria

Tra il sig. .... nato a ....
il .... legale rappresentante dell'associazione produttori.......
.... con sede sociale in .... via ....
n. ...... tel. ...., con partita IVA................................., di cui allega il catastino, il quale dichiara di essere associato all'Unione...
.... produttore-venditore da una parte;

e la ditta .... con sede in..,
via .... n. ....
tel. .... con partita IVA.......................... che dichiara di essere associata all'associazione industriale di categoria............. dall'altra;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'associazione...................................... si impegna a consegnare per il periodo.............................. della campagna 1990-91 prodotto oggetto del presente contratto:

tonn. .... Arance V.U. cat. III o Mandarini cat. III o Clementine cat III o Limoni inv. cat. II Bi.

Il prodotto consegnato dovrà rispondere alle norme di qualità previste per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegna:

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto;

b) di ritirare il prodotto e di iniziare la lavorazione entro e non oltre il giorno ....

L'associazione dei produttori assume l'obbligo di iniziare le consegne entro e non oltre il giorno ....

Art. 2.

Il prezzo viene concordato per prodotto ....
in lire .... tonn.

Il prezzo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso franco centro di raccolta al netto di IVA.

Art. 3.

Per le consegne effettuate in maniera diversa si attuano le seguenti condizioni:
....
....

Art. 4.

Modalità di pagamento: fatturazione settimanale con pagamento a ventuno giorni data fattura a mezzo bonifico bancario irrevocabile valuta fissa baneficiario.

Art. 5.

Bollette di consegna: All'atto della consegna in fabbrica o presso il centro di raccolta verrà rilasciata da parte dell'industria di trasformazione, in cotraddittorio tra le parti, la relativa bolletta di consegna ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Particolari condizioni aggiuntive:
....
....

Le parti concordano che il mancato pagamento di tali servizi o quelli convenuti all'art. 3, comportano lesione del prezzo minimo contrattato.

Art. 7.

Disposizioni diverse: Per quanto non altro specificato nel presente contratto valgono le norme minime stabilite nell'accordo interprofessionale agrumi per la campagna di trasformazione 1990-91 ed al relativo decreto ministeriale disciplinante la trasformazione industriale e quella in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Stipulato in .... il ....

p. *L'associazione produttori*
....

p. *L'industria*
....

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DEGLI AGRUMI

CAMPAGNA 19 __ / __

SEZIONE a) — Informazioni relative all'azienda

1 DATI RELATIVI AL DICHIARANTE

Denominazione Azienda o Cognome | Nome | Partita IVA

Data di nascita (Giorno Mese Anno) | Comune di nascita | Prov. | Sesso (M o F) | Codice fiscale

Indirizzo sede sociale o domicilio | C.A.P.

Comune | Prov. | Recapito telefonico (Prefisso Numero)

2 DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE (da indicare se il dichiarante è persona giuridica)

Cognome | Nome | Codice fiscale

Indicare se è stata presentata la dichiarazione di raccolta per la campagna precedente SI ☐ NO ☐

3 ORGANIZZAZIONI DI APPARTENENZA

Cooperativa di appartenenza Denominazione | Partita IVA

Indirizzo cooperativa di appartenenza | C.A.P. | Comune | Prov. | Recapito telefonico (Prefisso Numero)

Associazione di appartenenza Denominazione | Partita IVA

4 DATI STRUTTURALI DELL'AZIENDA

Superficie complessiva investita ad agrumi (Ettari Are) | Numero totale di piante in produzione | Quantità complessiva di agrumi raccolta (Q.li)

N. di SEZIONI b) compilate: ___ N. di SEZIONI c) compilate: ___ N. di SEZIONI d) compilate: ___

PARTE RISERVATA ALL'ASSOCIAZIONE RICEVENTE

ASSOCIAZIONE	DATA DI RICEZIONE

Numero dichiarazione	Numero progressivo di protocollo

TIMBRO

L incaricato alla ricezione

SEZIONE b) — Informazioni relative a ciascun agrumeto (*) progr. 1

1 INFORMAZIONI CATASTALI

Cod. ISTAT
Prov Comune

Superficie
Ettari Are

N. piante

Riferimenti catastali di ciascun agrumeto in produzione

Sez.	Foglio	Particelle						

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO

2 TIPO DI IMPIANTO	3 CARATTERISTICHE	4 IRRIGAZIONE	5 MORFOLOGIA	6 SESTI D'IMPIANTO
1 Specializzato	1 Meccanizzato	1 Aspersione/pioggia	1 Pianura	Distanza sulle file m cm
2 Consociato arboree	2 Non meccanizzato	2 Goccia	2 Lieve pendenza	
3 Consociato erbacee		3 Scorrimento	3 Terrazzato	Distanza tra le file m cm

7 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE

1 proprietà
2 affitto
3 mezzadria o altre forme

Percentuale di spettanza del raccolto

Se l'agrumeto non è di proprietà indicare la partita IVA o il codice fiscale del/i proprietario/i della/e particella/e

8 SPECIE COLTIVATE NELL'AGRUMETO

N. ord.	Specie	Sup. investita Ettari	are	N. piante in produzione	N. piante non in produzione	N. piante totale	Anno di impianto
1	Aranci						
2	Limoni						
3	Tangelo mapo						
4	Mandarini						
5	Clementine						
6	Pompelmi						
7	Satsuma						
8	Altri agrumi						
9	TOTALE						

9 STATO PRODUTTIVO DELL'AGRUMETO

1 Agrumeto totalmente in produzione
2 Agrumeto parzialmente in produzione

motivo:

a Avversità climatiche (gelate, ecc.)
b Avversità fitosanitarie
c Recente riconversione
d Nuovo impianto
e Altro

10 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ACQUE DI IRRIGAZIONE

	PROVENIENZA	Ettari	Are		REGIME GIURIDICO	Ettari	Are
1	FREATICHE			5	PROPRIE		
2	FIUMI, LAGHI, ECC.			6	CONSORTILI		
3	SORGENTIZIE			7	ACQUISTATE		
4	SERBATOI			8	ALTRE		

(*) *Per agrumeto si intende una porzione continua di terreno coltivato ad agrumi, condotta dalla stessa persona, e ubicato in un solo comune.*

SEZIONE c) — Informazioni relative alla raccolta

N. ORD.	ARANCE	SUP. IN PRODUZIONE Ettari Are	N. PIANTE IN PRODUZIONE	PRODOTTO RACCOLTO (Q.li)	N. ORD.	MANDARINI	SUP. IN PRODUZIONE Ettari Are	N. PIANTE IN PRODUZIONE	PRODOTTO RACCOLTO (Q.li)
1	Moro				16	Avana, Avana apireno			
2	Tarocco				17	Tardivo Ciaculli			
3	Sanguinello				18	Altri			
4	Sanguigno comune				19	TOTALE Mandarini			
5	Altre varietà pigmentate				N. ORD.	CLEMENTINE	SUP. IN PRODUZIONE Ettari Are	N. PIANTE IN PRODUZIONE	PRODOTTO RACCOLTO (Q.li)
6	Gruppo Navel				20	Comune			
7	Biondo comune				21	Nules			
8	Valencia Late				22	Altri			
9	Altre varietà bionde				23	TOTALE Clementine			
10	Arance amare				N. ORD.	POMPELMI	SUP. IN PRODUZIONE Ettari Are	N. PIANTE IN PRODUZIONE	PRODOTTO RACCOLTO (Q.li)
11	TOTALE Arance				24	Polpa bianca			
N. ORD.	LIMONI	SUP. IN PRODUZIONE Ettari Are	N. PIANTE IN PRODUZIONE	PRODOTTO RACCOLTO (Q.li)	25	Polpa rosa o rossa			
12	Primofiore				26	TOTALE Pompelmi			
13	Altri				N. ORD.	SATSUMA	SUP. IN PRODUZIONE Ettari Are	N. PIANTE IN PRODUZIONE	PRODOTTO RACCOLTO (Q.li)
14	TOTALE Limoni				27	TOTALE Satsuma			
N. ORD.	TANGELO MAPO	SUP. IN PRODUZIONE Ettari Are	N. PIANTE IN PRODUZIONE	PRODOTTO RACCOLTO (Q.li)	N. ORD.	ALTRI AGRUMI	SUP. IN PRODUZIONE Ettari Are	N. PIANTE IN PRODUZIONE	PRODOTTO RACCOLTO (Q.li)
15	TOTALE Mapo				28	TOTALE Altri Agrumi			

SEZIONE d) — Informazioni relative alla cessione di prodotti agrumari progr. 1

Prodotto ceduto a:

[1] Associazione Produttori [2] Cooperativa [3] Terzi

Commercializzato sulla pianta [SI] [NO]

Ragione sociale o Cognome dell'acquirente | Nome | Partita IVA o Codice Fiscale

Indirizzo sociale o domicilio | Comune | Prov.

N. ORD.	ARANCE	PRODOTTO CEDUTO (Q.Li) Totale	di cui all'intervento	N. ORD.	MANDARINI	PRODOTTO CEDUTO (Q.Li) Totale	di cui all'intervento
1	Moro			16	Avana, Avana apireno		
2	Tarocco			17	Tardivo Ciaculli		
3	Sanguinello			18	Altri		
4	Sanguigno comune			19	TOTALE Mandarini		
5	Altre varietà pigmentate			N. ORD.	CLEMENTINE	Totale	di cui all'intervento
6	Gruppo Navel			20	Comune		
7	Biondo comune			21	Nules		
8	Valencia Late			22	Altri		
9	Altre varietà bionde			23	TOTALE Clementine		
10	Arance amare			N. ORD.	POMPELMI	Totale	di cui all'intervento
11	TOTALE Arance			24	Polpa bianca		
N. ORD.	LIMONI	Totale	di cui all'intervento	25	Polpa rosa o rossa		
12	Primofiore			26	TOTALE Pompelmi		
13	Altri			N. ORD.	SATSUMA	Totale	di cui all'intervento
14	TOTALE Limoni			27	TOTALE Satsuma		
N. ORD.	TANGELO MAPO	Totale	di cui all'intervento	N. ORD.	ALTRI AGRUMI	Totale	di cui all'intervento
15	TOTALE Mapo			28	TOTALE Altri Agrumi		

SEZIONE d) — Informazioni relative alla cessione di prodotti agrumari progr. 2

Prodotto ceduto a:

[1] Associazione Produttori [2] Cooperativa [3] Terzi

Commercializzato sulla pianta [SI] [NO]

Cognome	Nome	Partita IVA o Codice Fiscale

Indirizzo sociale o domicilio	Comune	Prov.

N. ORD.	ARANCE	PRODOTTO CEDUTO (Q.LI)		N. ORD.	MANDARINI	PRODOTTO CEDUTO (Q.LI)	
		Totale	di cui all'intervento			Totale	di cui all'intervento
1	Moro			16	Avana, Avana apireno		
2	Tarocco			17	Tardivo Ciaculli		
3	Sanguinello			18	Altri		
4	Sanguigno comune			19	TOTALE Mandarini		
5	Altre varietà pigmentate			N. ORD.	CLEMENTINE	Totale	di cui all'intervento
6	Gruppo Navel			20	Comune		
7	Biondo comune			21	Nules		
8	Valencia Late			22	Altri		
9	Altre varietà bionde			23	TOTALE Clementine		
10	Arance amare			N. ORD.	POMPELMI	Totale	di cui all'intervento
11	TOTALE Arance			24	Polpa bianca		
N. ORD.	LIMONI	Totale	di cui all'intervento	25	Polpa rosa o rossa		
12	Primofiore			26	TOTALE Pompelmi		
13	Altri			N. ORD.	SATSUMA	Totale	di cui all'intervento
14	TOTALE Limoni			27	TOTALE Satsuma		
N. ORD.	TANGELO MAPO	Totale	di cui all'intervento	N. ORD.	ALTRI AGRUMI	Totale	di cui all'intervento
15	TOTALE Mapo			28	TOTALE Altri Agrumi		

ESTREMI DEL DOCUMENTO
DI RICONOSCIMENTO

TIPO ______________ DATA ______________ FIRMA DEL DICHIARANTE ______________

ALLEGATO

SEZIONE b) — Informazioni relative a ciascun agrumeto (*) progr.

1 INFORMAZIONI CATASTALI

Cod. ISTAT
Prov. Comune

Superficie
Ettari Are

N. piante

Riferimenti catastali di ciascun agrumeto in produzione

Sez.	Foglio	Particelle							

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO

2 TIPO DI IMPIANTO	3 CARATTERISTICHE	4 IRRIGAZIONE	5 MORFOLOGIA	6 SESTI D'IMPIANTO
1 Specializzato 2 Consociato arboree 3 Consociato erbacee	1 Meccanizzato 2 Non meccanizzato	1 Aspersione/pioggia 2 Goccia 3 Scorrimento	1 Pianura 2 Lieve pendenza 3 Terrazzato	Distanza sulle file m cm Distanza tra le file m cm

7 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE

1 proprietà
2 affitto
3 mezzadria o altre forme

Percentuale di spettanza del raccolto

Se l'agrumeto non è di proprietà indicare la partita IVA o il codice fiscale del/i proprietario/i della/e particella/e

8 SPECIE COLTIVATE NELL'AGRUMETO

N. ord.	Specie	Sup. investita Ettari are	N. piante in produzione	N. piante non in produzione	N. piante totale	Anno di impianto
1	Aranci					
2	Limoni					
3	Tangelo mapo					
4	Mandarini					
5	Clementine					
6	Pompelmi					
7	Satsuma					
8	Altri agrumi					
9	TOTALE					

9 STATO PRODUTTIVO DELL'AGRUMETO

1 Agrumeto totalmente in produzione

2 Agrumeto parzialmente in produzione

motivo:

a Avversità climatiche (gelate, ecc.)

b Avversità fitosanitarie

c Recente riconversione

d Nuovo impianto

e Altro

10 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ACQUE DI IRRIGAZIONE

	PROVENIENZA	Ettari Are		REGIME GIURIDICO	Ettari Are
1	FREATICHE		5	PROPRIE	
2	FIUMI, LAGHI, ECC.		6	CONSORTILI	
3	SORGENTIZIE		7	ACQUISTATE	
4	SERBATOI		8	ALTRE	

(*) Per agrumeto si intende una porzione continua di terreno coltivato ad agrumi, condotta dalla stessa persona, e ubicato in un solo comune.

SEZIONE c) — Informazioni relative alla raccolta

N. ORD.	ARANCE	SUP. IN PRODUZIONE Ettari	Are	N. PIANTE IN PRODUZIONE	PRODOTTO RACCOLTO (Q.li)
1	Moro				
2	Tarocco				
3	Sanguinello				
4	Sanguigno comune				
5	Altre varietà pigmentate				
6	Gruppo Navel				
7	Biondo comune				
8	Valencia Late				
9	Altre varietà bionde				
10	Arance amare				
11	TOTALE Arance				

N. ORD.	LIMONI	SUP. IN PRODUZIONE Ettari	Are	N. PIANTE IN PRODUZIONE	PRODOTTO RACCOLTO (Q.li)
12	Primofiore				
13	Altri				
14	TOTALE Limoni				

N. ORD.	TANGELO MAPO	SUP. IN PRODUZIONE Ettari	Are	N. PIANTE IN PRODUZIONE	PRODOTTO RACCOLTO (Q.li)
15	TOTALE Mapo				

N. ORD.	MANDARINI	SUP. IN PRODUZIONE Ettari	Are	N. PIANTE IN PRODUZIONE	PRODOTTO RACCOLTO (Q.li)
16	Avana, Avana apireno				
17	Tardivo Ciaculli				
18	Altri				
19	TOTALE Mandarini				

N. ORD.	CLEMENTINE	SUP. IN PRODUZIONE Ettari	Are	N. PIANTE IN PRODUZIONE	PRODOTTO RACCOLTO (Q.li)
20	Comune				
21	Nules				
22	Altri				
23	TOTALE Clementine				

N. ORD.	POMPELMI	SUP. IN PRODUZIONE Ettari	Are	N. PIANTE IN PRODUZIONE	PRODOTTO RACCOLTO (Q.li)
24	Polpa bianca				
25	Polpa rosa o rossa				
26	TOTALE Pompelmi				

N. ORD.	SATSUMA	SUP. IN PRODUZIONE Ettari	Are	N. PIANTE IN PRODUZIONE	PRODOTTO RACCOLTO (Q.li)
27	TOTALE Satsuma				

N. ORD.	ALTRI AGRUMI	SUP. IN PRODUZIONE Ettari	Are	N. PIANTE IN PRODUZIONE	PRODOTTO RACCOLTO (Q.li)
28	TOTALE Altri Agrumi				

SEZIONE d) — Informazioni relative alla cessione di prodotti agrumari progr. |_|_|_|

Prodotto ceduto a:

1 Associazione Produttori 2 Cooperativa 3 Terzi

Commercializzato sulla pianta SI NO

Ragione sociale o Cognome dell'acquirente	Nome	Partita IVA o Codice Fiscale

Indirizzo sociale o domicilio	Comune	Prov.

N. ORD.	ARANCE	PRODOTTO CEDUTO (Q.li) Totale	di cui all'intervento
1	Moro		
2	Tarocco		
3	Sanguinello		
4	Sanguigno comune		
5	Altre varietà pigmentate		
6	Gruppo Navel		
7	Biondo comune		
8	Valencia Late		
9	Altre varietà bionde		
10	Arance amare		
11	TOTALE Arance		

N. ORD.	LIMONI	Totale	di cui all'intervento
12	Primofiore		
13	Altri		
14	TOTALE Limoni		

N. ORD.	TANGELO MAPO	Totale	di cui all'intervento
15	TOTALE Mapo		

N. ORD.	MANDARINI	PRODOTTO CEDUTO (Q.li) Totale	di cui all'intervento
16	Avana, Avana apireno		
17	Tardivo Ciaculli		
18	Altri		
19	TOTALE Mandarini		

N. ORD.	CLEMENTINE	Totale	di cui all'intervento
20	Comune		
21	Nules		
22	Altri		
23	TOTALE Clementine		

N. ORD.	POMPELMI	Totale	di cui all'intervento
24	Polpa bianca		
25	Polpa rosa o rossa		
26	TOTALE Pompelmi		

N. ORD.	SATSUMA	Totale	di cui all'intervento
27	TOTALE Satsuma		

N. ORD.	ALTRI AGRUMI	Totale	di cui all'intervento
28	TOTALE Altri Agrumi		

DATA ____________

FIRMA DEL DICHIARANTE ____________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DEGLI AGRUMI

Dichiarazione di raccolta degli agrumi

Il modello è destinato ai soggetti obbligati alla presentazione di raccolta degli agrumi prodotti nella loro azienda per ogni campagna di commercializzazione.

Soggetti obbligati

Le persone fisiche o giuridiche che producono agrumi sul territorio nazionale.

Soggetti esentati

Le persone fisiche o giuridiche le cui aziende comprendano meno di 5 are investite ad agrumeto.

Modalità di presentazione

La dichiarazione viene presentata entro il 1° settembre di ogni anno e nel 1990, al più tardi il 1° novembre alla Associazione di produttori di appartenenza o a quella alla quale ci si intende avvalersi appoggiare a tale scopo. In essa devono figurare i quantitativi raccolti:

- per i limoni, tra il 1° giugno dell'anno precedente ed il 31 maggio dell'anno in corso;
- per gli altri agrumi, a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente.

Sez. A) - Informazioni relative al dichiarante

In questa sezione devono essere indicate la ragione sociale e le generalità del dichiarante, la sede sociale o il domicilio e il recapito telefonico. Per le persone fisiche, devono essere indicati anche il luogo e data di nascita.
Negli appositi spazi vanno obbligatoriamente riportati la partita IVA oppure, per i soggetti non titolari di partita IVA, il Codice Fiscale. Qualora il dichiarante non sia una persona fisica, deve essere indicato il nome, il cognome ed il codice fiscale del rappresentante legale dell'azienda.
Il dichiarante, inoltre, a partire dalla campagna 1991/92 e successive, deve indicare se nelle campagne precedenti ha presentato la dichiarazione di raccolta. Per tale indicazione barrare l'apposita casella.
Vanno inoltre indicate eventuali adesioni ad organismi associativi (cooperative e associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari) indicandone le denominazioni, indirizzi e le partite IVA rispettive.
Si richiama l'attenzione sul punto 4, che rappresenta il quadro riepilogativo della sez. c).

Sez. B) — Informazioni relative a ciascun agrumeto

In questa sezione devono essere riportate le informazioni concernenti ciascun agrumeto.
Si intende per agrumeto un appezzamento di terreno coltivato ad agrumi in coltura pura o consociata — in produzione o non ancora in produzione — anche nel caso che interessi due o più particelle catastali contigue purché ricadenti nello stesso comune. Qualora le particelle catastali non siano contigue, o ricadano in altri comuni, deve essere compilato, per ciascuna, un singolo allegato b1).

Per ogni agrumeto deve essere riportata la sua ubicazione, indicando il codice ISTAT del comune, l'eventuale sezione censuaria, il numero di foglio di mappa e il numero della/e particella/e catastale/i interessata/e; inoltre va indicata la sua superficie (ettari ed are).

Informazioni relative all'impianto

Barrare le caselle relative al tipo di impianto, alle sue caratteristiche, al tipo di irrigazione e morfologia; indicare, inoltre, per ciò che riguarda i sesti d'impianto, le distanze in metri che intercorrono tra le piante sulla fila e tra le file.
Barrare la casella relativa al sistema di conduzione (proprietà, affitto, mezzadria o altre forme) indicando, quando esiste, la percentuale di raccolto che spetta al proprietario del terreno e, qualora l'agrumeto non sia di proprietà del dichiarante, la partita IVA o il Codice Fiscale del proprietario o dei proprietari della particella o delle particelle.
Per ogni specie coltivata nell'agrumeto indicare la superficie (investita) il numero delle piante in produzione nella campagna cui si riferisce la dichiarazione, il numero delle piante non in produzione, il totale e l'anno di impianto. Indicare lo stato produttivo dell'agrumeto e, se parzialmente produttivo, indicare il motivo barrando la casella corrisponente.
Qualora il numero degli agrumeti relativi all'azienda sia superiore ad uno, e/o posti in aree comunali diverse, utilizzare l'allegato b1), in numero sufficiente a descrivere tutti gli agrumeti dell'azienda, indicando su ogni allegato il numero progressivo e riportando il totale nell'apposito spazio predisposto nella prima pagina del modello principale. In tal caso il dichiarante avrà cura di trascrivere su ogni allegato le generalità riportate nella sez. a), di apporre la firma autografa e di includere i modelli allegati b1) utilizzati nella dichiarazione stessa.
Se l'agrumeto è irrigato, indicare la provenienza ed il regime giuridico delle acque di irrigazione, riportando le superfici interessate dalle diverse provenienze e dai diversi regimi giuridici.

Sez. C) — Informazioni relative alla raccolta

In questa sezione vanno indicate, per ciascuna specie agrumaria e per ciascuna varietà o gruppo di varietà, la quantità di prodotto raccolto il numero di piante in produzione nonché la superficie in cui tali quantità sono state raccolte.

Sez. D) — Informazioni relative alla cessione di prodotti agrumari

Vanno indicate le generalità (cognome e nome o ragione sociale), la partita IVA o codice fiscale del destinatario al quale il prodotto è stato ceduto,e la sua tipologia, barrando la casella corrispondente (nel caso 3 — terzi — si intendono cessioni a commercianti, a consumatori diretti e ad aziende di trasformazione).
Vanno inoltre indicate le quantità di prodotto ceduto allo stesso acquirente, distinte per specie agrumaria e per varietà o gruppo di varietà.
Nel caso di cessione del prodotto ad una Associazione di produttori ortofrutticoli ed agrumari, va inoltre indicata la eventuale quantità oggetto di interventi di mercato.
Per consegne di prodotto a più di un destinatario, dovranno essere utilizzati allegati d1) di numero sufficiente a descrivere tutti i trasferimenti di prodotto ai diversi destinatari, indicando su ogni allegato il numero progressivo e riportando il totale nell'apposito spazio predisposto nella prima pagina del modello.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 2601/69 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 324 del 27 dicembre 1969.

— Il regolamento CEE n. 3848/89 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 374 del 22 dicembre 1989.

— Il regolamento CEE n. 1035/72 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 118 del 20 maggio 1972.

— Il regolamento CEE n. 1193/90 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 119 del 7 maggio 1990.

— Il regolamento CEE n. 1035/77 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 125 del 19 maggio 1977.

— Il regolamento CEE n. 1124/89 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale», della CEE n. L 118 del 29 aprile 1989.

— Il regolamento CEE n. 1562/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 152 dell'11 giugno 1985.

— Il regolamento CEE n. 1486/90 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 140 del 31 maggio 1990.

— Il regolamento CEE n. 2102/90 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 191 del 23 luglio 1990.

— Il regolamento CEE n. 3014/90 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 287 del 19 ottobre 1990.

— Il regolamento CEE n. 3041/90 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 290 del 23 ottobre 1990.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 622/1967 reca: «Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 22 del D.M. 27 dicembre 1985 è il seguente:

«Art. 22 *(Bollette di consegna)*. — Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto, se del caso, per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo, e di quello totale nonché il riferimento al numero del contratto.

È fatto obbligo:

al titolare dell'industria, o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà essere altresì verbalmente avvertita delle responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta;

al coltivatore di conservare copia della bolletta rilasciatagli ai sensi del precedente articolo per un periodo non inferiore a cinque anni».

90A4629

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 1990.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Velletri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Velletri è stabilita al 5 novembre 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A4674

DECRETO 23 ottobre 1990.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa è stabilita al 13 novembre 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A4675

DECRETO 23 ottobre 1990.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Salerno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Salerno è stabilita al 13 novembre 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A4676

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 1990.

Integrazione alle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 marzo 1983 recante l'elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto a quelle oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'art. 20 di esso;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 con il quale in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è stata predisposta la disciplina per gli esami di idoneità del personale del ruolo sanitario dei medici, dei farmacisti e dei veterinari;

Visto il precedente decreto interministeriale 10 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare l'elenco delle discipline di cui ai provvedimenti sopra indicati;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1983 citato, sono integrate come appresso:

TABELLA *A*

PROFILO PROFESSIONALE MEDICI

AREA FUNZIONALE DI MEDICINA

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva:

discipline equipollenti: gastroenterologia; fisiopatologia digestiva; malattie dell'apparato digerente;

discipline affini: medicina interna; medicina generale; clinica medica generale e terapia medica; clinica medica generale; fisiopatologia clinica; fisiopatologia medica; gerontologia e geriatria; medicina d'urgenza; medicina d'urgenza e pronto soccorso; medicina di pronto soccorso; metodologia clinica; metodologia clinica sistematica; oncologia clinica; patologia speciale medica; patologia speciale medica e metodologia clinica; semeiotica medica; terapia medica; pediatria.

Neurologia:

discipline equipollenti: clinica neurologica; clinica delle malattie nervose e mentali; neurologia e psichiatria; neuropsichiatria; neurofisiopatologia;

discipline affini: psichiatria; clinica psichiatrica; neuropsichiatria infantile; neuroradiologia.

Neuropsichiatria infantile:

discipline affini: psichiatria; neurologia; pediatria; igiene mentale.

Psichiatria:

discipline equipollenti: clinica psichiatrica; clinica delle malattie nervose e mentali; neurologia e psichiatria; neuropsichiatria; igiene mentale;

discipline affini: neurologia; clinica neurologica; neuropsichiatria infantile: psicoterapia e psicologia clinica

AREA FUNZIONALE DI CHIRURGIA

Ginecologia e ostetricia (già ostetricia e ginecologia):

discipline eqipollenti: clinica ostetrica e ginecologica; patologia ostetrica e ginecologica; fisiopatologia della riproduzione umana; fisiopatologia ostetrica e ginecologica; ginecologia endocrinologica; endocrinologia ostetrica e ginecologica; endocrinologia ginecologica; ginecologia oncologica; oncologia ginecologica; medicina dell'età prenatale; fisiopatologia prenatale; puericultura prenatale; ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza; patologia embriofetale; semeiotica ostetrica; fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica.

I servizi devono essere prestati in strutture di presidi ospedalieri provviste di posti letto, ivi comprese le attività assistenziali a ciclo diurno come disciplinate dalla lettera *e)*, comma 7, dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 settembre 1988, recante determinazione degli standards del personale ospedaliero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 24 settembre 1988.

TABELLA *B*

AREA FUNZIONALE DI MEDICINA

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva:

discipline equipollenti: gastroenterologia; fisiopatologia digestiva; malattie dell'apparato digerente e del ricambio; malattie dell'apparato digerente e del sangue; malattie dell'apparato digerente; malattie dell'apparato digerente della nutrizione e del ricambio; malattie del fegato e del ricambio; malattie del ricambio e dell'apparato digerente; malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio; malattie del sangue e dell'apparato digerente;

discipline affini: medicina interna; medicina generale; clinica medica generale e terapia medica; clinica medica generale; fisiopatologia clinica; fisiopatologia medica; gerontologia e geriatria; medicina d'urgenza; medicina d'urgenza e pronto soccorso; medicina di pronto soccorso; metodologia clinica; metodologia clinica sistematica; oncologia clinica; patologia speciale medica; patologia speciale medica e metodologia clinica; semeiotica medica; terapia medica; pediatria.

Neurologia:

discipline equipollenti: clinica neurologica; clinica delle malattie nervose e mentali; neurologia e psichiatria; neuropsichiatria; clinica neurologica e malattie mentali; clinica neuropatologica; clinica neuropsichiatrica; clinica psichiatrica e neuropatologica; malattie nervose; malattie nervose e mentali; neuropatologia e psichiatria; psichiatria e neuropatologia;

discipline affini: psichiatria; clinica psichiatrica; neuropsichiatria infantile; neuroradiologia; neurochirurgia; medicina interna; medicina generale; neurologia psichiatrica; neuropsicofarmacologia; neurofisiopatologia.

Neuropsichiatria infantile:

discipline affini: psichiatria; neurologia; pediatria; psichiatria infantile; psicologia dell'età evolutiva; igiene mentale; fisiochinesiterapia e rieducazione psicomotoria.

Psichiatria:

discipline equipollenti: clinica psichiatrica; clinica delle malattie nervose e mentali; neurologia e psichiatria; neuropsichiatria; neuropatologia e psichiatria; clinica neurologica e malattie mentali; clinica neuropsichiatrica; clinica psichiatrica e neuropatologica; malattie nervose e mentali; psichiatria e neuropatologia; igiene mentale;

discipline affini: neurologia; clinica neurologica; neuropsichiatria infantile; psichiatria infantile; clinica neuropatologica; criminologia clinica; antropologia criminale; neurologia psichiatrica; neuropsicofarmacologia; psicoterapia e psicologia clinica.

AREA FUNZIONALE DI CHIRURGIA

Ginecologia e ostetricia (già ostetricia e ginecologia):

discipline equipollenti: clinica ostetrica e ginecologica; patologia ostetrica e ginecologica; fisiopatologia della riproduzione umana; fisiopatologia ostetrica e ginecologica; fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica;

discipline affini: ginecologia endocrinologica; endocrinologia e ostetricia ginecologica; endocrinologia ginecologica; ginecologia oncologica; oncologia ginecologica; medicina dell'età prenatale; fisiopatologia prenatale;

puericultura prenatale; ginecologia dell'infanzia e della adolescenza; patologia embriofetale; semeiotica ostetrica; urologia ginecologica; ginecologia urologica; chirurgia generale; urologia; genetica medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

90A4665

DECRETO 16 ottobre 1990.

Autorizzazione agli ospedali «Galliera» di Genova ad includere alcuni sanitari nell'équipe autorizzata con decreto ministeriale 26 giugno 1990 all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico e cancellazione di un sanitario dalla suddetta équipe.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1990 con il quale gli ospedali «Galliera» di Genova sono stati autorizzati all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente degli ospedali «Galliera» di Genova del 30 luglio 1990, intesa ad ottenere l'inclusione dei sanitari: dott.ssa Marras Andreina, dott. Calcagno Francesco e dott.ssa Menci Elvina nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 26 giugno 1990 all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico e la cancellazione del dott. Capris Paolo dalla suindicata équipe;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione di quanto sopra richiesto;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione del dott. Capris Paolo dall'équipe già autorizzata, con decreto ministeriale 26 giugno 1990, alle operazioni di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, e l'inclusione nella predetta équipe dei seguenti sanitari:

dott.ssa Marras Andreina, dott. Calcagno Francesco e dott.ssa Menci Elvina, assistenti della divisione di oculistica degli ospedali «Galliera» di Genova.

Art. 2.

Il presidente degli ospedali «Galliera» di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A4664

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 ottobre 1990.

Approvazione del nuovo modello delle situazioni periodiche dell'istituto di emissione (mod. 7 C.G.).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 215041 in data 5 ottobre 1990 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'istituto di emissione in sostituzione del mod. 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione dell'istituto di emissione (mod. 7 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce				DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente	stessa data anno precedente
ORO					
I — In cassa	L.				
II — In deposito all'estero	»				
CREDITI IN ORO (FECoM)			L.		
CASSA			»		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio:					
— ordinario	L.				
— ammassi	»				
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente	L.				
— a scadenza fissa	»				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»				
III — Prorogati pagamenti presso le stanze di compensazione		L.			
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI			L.		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU		L.			
II — Altre attività:					
— biglietti e divise	L.				
— corrispondenti in conto corrente	»				
— depositi vincolati	»				
— diverse	»				
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)					
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)			»		
II — Conti speciali			»		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO			»		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)			»		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO			»		
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità	L.				
— per investimento delle riserve statutarie	»				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»				
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie	L.				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»				
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»				
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»				
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»				
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.			L.		
IMMOBILI					
I — Ad uso degli uffici		L.			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		»			
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)			L.		
MOBILI E IMPIANTI					
I — Mobili		L.			
II — Impianti		»			
III — Monete e collezioni		»			
PARTITE VARIE					
I — Biglietti di banca in fabbricazione		L.			
II — Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici:					
— completati	L.				
— in allestimento	»				
III — Oneri pluriennali in ammortamento		L.			
IV — Debitori diversi		»			
V — Altre		»			
RATEI			L.		
RISCONTI			»		
SPESE DELL'ESERCIZIO			»		
			L.		
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli ed altri valori:					
— a garanzia	L.				
— altri	»				
II — Depositari di titoli e valori:					
— interni	L.				
— esteri	»				
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione		L.			
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
— titoli	L.				
— corrispondenti interni	»				
— corrispondenti esteri	»				
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):					
— titoli	L.				
— valute e lire	»				
VI — Ordini in corso:					
— acquisti di valute	L.				
— lire a fronte vendite di valute	»				
acquisti di titoli	»				
— lire a fronte vendite di titoli	»				
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali		L.			
TOTALE			L.		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore

90A4656

Mod. 7 C.G

DIFFERENZE in milioni con la situazione alla: stessa data mese precedente | stessa data anno precedente

PASSIVO

CIRCOLAZIONE . . . . L.
VAGLIA CAMBIARI . . . . »

ALTRI DEBITI A VISTA
I — Ordini di trasferimento . . . . L.
II — Altri . . . . »

DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria. . . . . L.
II — Di altri enti. . . . . »

ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta. . . . . L.
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita . . . . »
III — Conti vincolati investimenti all'estero . . . . »
IV — Società costituende . . . . »
V — Per debordo del massimale sugli impieghi . . . . »
VI — Altri . . . . »

ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE . . . . L.
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . . »
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . . »
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . . »
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.. . . . . »

PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO
I — Depositi in valuta estera . . . . L.
II — Conti dell'estero in lire . . . . »

DEBITI IN ECU (FECoM). . . . . L.

UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . . »
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . . »
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . »

ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro . . . . L.
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana . . . . »
III — Svalutazione portafoglio. . . . . »
IV — Oscillazione cambi. . . . . »
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° comma, lettera *c)* T.U.I.R. . . . . »
VI — Oscillazione titoli . . . . »
VII — Copertura perdite eventuali . . . . »
VIII — Assicurazione danni . . . . »
IX — Ricostruzione immobili . . . . »
X — Rinnovamento impianti . . . . »
XI — Imposte . . . . »
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . . »
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . . »
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto. . . . . »

FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . . L.
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . . »
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . . »
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° comma T.U.I.R. . . . . »
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . . »
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI. . . . . »

PARTITE VARIE
I — Creditori diversi . . . . L.
II — Altre . . . . »

RATEI . . . . L.
RISCONTI . . . . »
CAPITALE SOCIALE . . . . »
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . . »
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . . »
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 . . . . »
UTILE NETTO DA RIPARTIRE . . . . »
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . . »
L.

CONTI D'ORDINE
I — Depositanti di titoli e altri valori . . . . L.
II — Titoli e valori presso terzi. . . . . »
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . . »
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):
— titoli. . . . . L.
— valute e lire . . . . »
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):
— titoli. . . . . L.
— corrispondenti interni. . . . . »
— corrispondenti esteri . . . . »
VI — Ordini in corso:
— lire a fronte acquisti di valute. . . . . L.
— vendite di valute. . . . . »
— lire a fronte acquisti di titoli . . . . »
— vendite di titoli . . . . »
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza . . . . L.

TOTALE . . . L.

Il ragioniere generale

DECRETO 29 ottobre 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1990, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1990, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre novembre-dicembre 1990 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,95%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 13,95% per il bimestre novembre-dicembre 1990.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1990, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nel 1990 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,90% per le operazioni di cui al punto *a)*;
2) al 15,40% per le operazioni di cui al punto *b)*;
3) al 15,70% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

90A4657

DECRETO 29 ottobre 1990.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre novembre-dicembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di collocamento di titoli obbligazionari ed è stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 1989, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 30 agosto 1990, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre settembre-ottobre 1990 è stato determinato nella misura del 13,45 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1990 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre novembre-dicembre 1990 è determinato nella misura del 13,65 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

90A4658

DECRETO 29 ottobre 1990.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre novembre-dicembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 1989, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 30 agosto 1990, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre settembre-ottobre 1990, nella misura del 12,70% di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi e del 13,45%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1990 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre novembre-dicembre 1990, nelle seguenti misure:

12,50% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

13,65% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

90A4659

DECRETO 29 ottobre 1990.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di novembre 1990 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1989, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 14,60 per cento il tasso di riferimento per il mese di ottobre 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di novembre 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,70 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,70 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di novembre 1990 è pari al 14,70 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

90A4661

DECRETO 29 ottobre 1990.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre novembre-dicembre 1990 alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 e successive modifiche ed integrazioni recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, con il quale è stata fissata, per l'anno 1990, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre novembre-dicembre 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 14%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1990, al 14%

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1990 relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1990 relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 15,30% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 15,80% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 15,90% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

90A4662

DECRETO 29 ottobre 1990.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre novembre-dicembre 1990 alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986 e successive modificazioni;

Ritenuto di dover fissare la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli Istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre novembre-dicembre 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'11,50%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre novembre-dicembre, all'11,50%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1990, sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

90A4660

DECRETO 29 ottobre 1990.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre novembre-dicembre 1990 alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983:

Visto il decreto interministeriale n. 925189 del 23 dicembre 1989, con il quale è stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare annualmente la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli Istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio a ristoro della loro attività d'intermediazione;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1989, con il quale la maggiorazione forfettaria di cui sopra, per l'anno 1990 è stata fissata nella misura dell'1%;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, per il bimestre novembre-dicembre 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, è pari al 11,50%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1990, all'11,50%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1990, sulle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi è pari al 12,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

90A4663

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in chirurgia generale.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 91 a 97 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 91. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 92. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di cento specializzandi.

Art. 93. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 94. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 95. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operatoria;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) chirurgia speciale;

Art. 96. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:

anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:

anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

c) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:

ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 97. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):

fisiopatologia generale	ore	30
informatica	»	30
chirurgia sperimentale e microchirurgia	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):

patologia clinica	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica	»	100

Fisiopatologia speciale (ore 50):

anestesia e rianimazione	»	50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica	ore	50
semeiotica strumentale	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica	»	100

Fisiopatologia speciale (ore 100):

trattamento pre e post-operatorio	»	50
fisiopatologia chirurgica	»	50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica	ore	20
radiologia	»	30
semeiotica strumentale	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	»	100

Chirurgia generale (ore 150):

chirurgia generale	»	150

Chirurgia speciale (ore 50):

endocrinochirurgia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 80):

tecniche operatorie	ore	80

Chirurgia generale (ore 170):

chirurgia generale	»	100
chirurgia pediatrica	»	45
chirurgia geriatrica	»	25

Chirurgia speciale (ore 150):

ortopedia e traumatologia	»	30
neurochirurgia	»	20
chirurgia ginecologica	»	50
chirurgia urologica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Propedeutica generale (ore 20):

medicina legale	ore	20

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	»	80
chirurgia endoscopica	»	20

Chirurgia generale (ore 180):

chirurgia generale	»	50
chirurgia d'urgenza	»	80
chirurgia oncologica	»	50

Chirurgia speciale (ore 100):

chirurgia toracica	»	40
chirurgia cardiovascolare	»	40
chirurgia plastica e riparativa	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 98. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di degenza, nelle sale operatorie, negli ambulatori, nei servizi specialistici, nei laboratori di chirurgia sperimentale e nelle strutture di ricerca afferenti alla scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4609

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in neurologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 246 a 252 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in neurologia.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 256. — È istituita la scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 257. — La scuola ha lo durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 258. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 259. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 260. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;
b) diagnostico-metodologica;
c) farmacologico-terapeutica;
d) clinica.

Art. 261. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
neurochimica;
neuropatologia;
neuroimmunologia;
neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:

neurochimica clinica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:

neuropsicofarmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

d) Clinica:

neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neurooftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;
neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

Art. 262. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):

neuroanatomia . . . . ore 15
neurofisiologia . . . . » 15
neurochimica . . . . » 15
neurogenetica . . . . » 15

Diagnostico-metodologica (ore 10):

biometria e statistica medica . . . . . » 10

Clinica (ore 330):

semeiotica neurologica . . . . » 160
patologia speciale neurologica . . . . » 160
psicologia medica . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):

neuropatologia . . . . ore 30
neuroimmunologia . . . . » 10

Diagnostico-metodologica (ore 130):

neurochimica clinica . . . . » 20
elettroencefalografia e tecniche correlate . . . . » 40
elettromiografia e tecniche correlate » 30
neuroradiologia e neuroimmagini . . » 40

Clinica (ore 230):

semeiotica neurologica . . . . ore 110
patologia speciale neurologica . . . . » 110
neuroepidemiologia . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 20):

neuropsicofarmacologia . . . . ore 20

Diagnostico-metodologica (ore 140):

elettroencefalografia e tecniche correlate . . . . » 40
elettromiografia e tecniche correlate » 30
neuroradiologia e neuroimmagini . . » 70

Clinica (ore 240):

neurologia . . . . » 160
neurooftalmologia . . . . » 10
neurootologia . . . . » 10
neuroendocrinologia . . . . » 10
psichiatria . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 70):

medicina fisica e riabilitativa . . . . ore 30
terapia neurologica . . . . » 40

Diagnostico-metodologica (ore 30):

neuropsicologia clinica . . . . » 30

Clinica (ore 300):

neurologia . . . . » 150
neurologia pediatrica . . . . » 40
neurologia geriatrica . . . . » 40
neurologia d'urgenza . . . . » 40
medicina legale e delle assicurazioni » 10
neurochirurgia e neurotraumatologia » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 263. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza degli istituti afferenti al dipartimento di scienze neurologiche.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4610

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in radiologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/1933;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 309 a 315 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in radiologia.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 313. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della radiologia, la scuola si articola negli indirizzi di radiodiagnostica e scienze delle immagini e di radioterapia oncologica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia oncologica.

Art. 314. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 315. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con l'istituto di radiologia.

Art. 316. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 317. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisica e tecnica;
b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;
c) diagnostica per immagini;
d) oncologia;
e) radioterapia clinica.

Art. 318. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisica e tecnica:

matematica, fisica, statistica e informatica;
tecnologia della strumentazione;
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità.

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:

radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, radiazioni luminose o fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenze);
protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;
radiopatologia clinica.

c) Diagnostica per immagini:

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini;
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini;
tecniche rontgeneologiche ed altre tecniche di formazione di immagini;
indagini strumentali diagnostiche;
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati);
neuroradiologia;
radiologia pediatrica;
radiologia interventiva.

d) Oncologia:

oncologia generale;
epidemiologia;
anatomia patologica;
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari;
chemioterapia antiblastica;
patologia non oncologica del paziente neoplastico;
oncologia medica;
chirurgia oncologica.

e) Radioterapia clinica:

basi biologiche della radioterapia;
dosimetria e piani di trattamento;
radioterapia clinica;
tecniche a fasci collimati;
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica;
tecnologie avanzate in radioterapia.

Art. 319. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisica e tecnica (ore 100):

matematica, fisica, statistica e informatica . . . . ore 60
tecnologia della strumentazione . . . » 40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative . . . . » 50

Diagnostica per immagini (ore 250):

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini . . . . » 100
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 100):

matematica, fisica, statistica e informatica . . . . ore 25
tecnologia della strumentazione . . . » 75

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

protezionistica (strumentazione e tecnica) . . . . » 20
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci . . . . » 30

Diagnostica per immagini (ore 250):

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini . . . . » 25
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini. . . . . » 25
tecniche rontgeneologiche ed altre tecniche di formazione di immagini . . . . » 25
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati) » 75
neuroradiologia . . . . » 50
radiologia pediatrica . . . . » 25
radiologia interventiva . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 25):

organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità . . . . ore 25

Diagnostica per immagini (ore 375):

tecniche rontgeneologiche ed altre tecniche di formazione di immagini . . . . » 125
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati) » 250

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Diagnostica per immagini (ore 400):

metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati) ore 400

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Fisica e tecnica (ore 50):

matematica, fisica, statistica e informatica . . . . ore 10
tecnologia della strumentazione . . . » 40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

radiopatologia clinica . . . . » 50

Diagnostica per immagini (ore 100):

indagini strumentali diagnostiche	ore	50
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini	»	50

Oncologia (ore 100):

oncologia generale	»	20
anatomia patologica	»	20
epidemiologia	»	5
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari	»	30
chemioterapia antiblastica	»	25

Radioterapia clinica (ore 100):

basi biologiche della radioterapia	»	30
dosimetria e piani di trattamento	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Oncologia (ore 150):

oncologia medica	ore	70
chirurgia oncologica	»	30
patologia non oncologica del paziente neoplastico	»	50

Radioterapia clinica (ore 250):

radioterapia clinica	»	100
tecniche a fasci collimati	»	75
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica	»	75

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Radioterapia clinica (ore 400):

radioterapia clinica	ore	300
tecnologie avanzate in radioterapia	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 320. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

indirizzo in radiodiagnostica e scienza delle immagini: sale di diagnostica dei vari organi ed apparati con energie non ionizzanti; sale di diagnostica radiologica; laboratori di manipolazione del materiale fotoradiografico;

indirizzo in radioterapia oncologica: reparti di degenza in radioterapia oncologica; reparti di radioterapia con fasci collimati; raparti di brachiterapia; reparti di radioterapia metabolica; laboratori annessi; ambulatori; sale di diagnostica radiologica e per immagini relative alla centratura e programmazione dei trattamenti radianti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4611

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in pediatria.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 295 a 301 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in pediatria.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 296. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico, tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;
b) pediatria sociale-puericultura;
c) neonatologia e patologia neonatale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale-puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Art. 297. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantotto specializzandi.

Art. 298. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia la quale indica l'istituto di clinica pediatrica.

Art. 299. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 300. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) epidemiologia e statistica;
d) pediatria generale;
e) patologie spcialistiche pediatriche e neonatali;
f) pediatria preventiva e sociale;
g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 301. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 302. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e ai tre indirizzi del secondo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	»	30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
auxologia	»	30
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	ore	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	50
gastroenterologia	»	40
nefrologia e urologia	»	40
pneumologia	»	50
immunologia clinica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
medicina fisica e riabilitazione	»	20
ginecologia	»	20
neurologia	»	40
oculistica	»	20
odontostomatologia	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
otorinolaringoiatria	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica: (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale	ore	20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatale (ore 90):

adolescentologia	ore	60
medicina fisica e riabilitazione	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport	»	20
medicina scolastica e sua legislazione	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia	ore	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria	»	30
infortunistica e sua prevenzione	»	30
legislazione ed assistenza sociale	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze	»	50
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica	ore	30
patologia clinica	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale	»	20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
semeiotica pediatrica e neonatale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale	»	100
medicina dell'età prenatale	»	30
terapia neonatale	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale	ore	40
dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	ore	30
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	30
nefrologia e urologia	»	40
neurologia	»	40
pneumologia	»	50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale	»	100
terapia intensiva neonatale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 303. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratori di biochimica applicata fisiopatologia cardiorespiratoria, neurofisiologia, metabolismo, psicometria.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 304 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4612

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 288 a 294 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 288. — È istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della otorinolaringoiatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in otorinolaringoiatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 289. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 290. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 291. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 292. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale.

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area clinica;
d) area diagnostica;
e) area terapeutica;
f) area delle scienze correlate;
g) area medico legale e sociale.

Art. 293. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:

informatica medica e strumentazione biomedica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:

anatomia, istologia ed embriologia;
fisiologia.

c) Area clinica:

patologia O.R.L. e cervico-facciale;
patologia e clinica O.R.L. e cervico-facciale;
O.R.L. pediatrica;
audiologia;
foniatria.

d) Area diagnostica:

semeiotica O.R.L.;
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica;
otoneurologia;
audiometria.

e) Area terapeutica:

terapia medica;
tecniche operatorie otologiche;
tecniche operatorie faringo-laringee e cervicali;
tecniche operatorie O.R.L. maxillo-facciali;
chirurgia plastica;
tracheobroncoscopia;
anestesiologia.

f) Area delle scienze correlate:

neuropatologia;
oculistica;
radiologia;
pediatria.

g) Area medico-legale e sociale:

medicina legale e infortunistica;
O.R.L. preventiva e sociale.

Art. 294. — L'attività comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica	ore	50

Scienze basiche biologiche (ore 50):

anatomia, istologia ed embriologia	»	30
fisiologia	»	20

Clinica (ore 100):

patologia O.R.L. e cervico-facciale	»	100

Diagnostica (ore 200):

semeiotica O.R.L.	»	175
anatomia e istologia patologica	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Clinica (ore 200):

patologia e clinica O.R.L. e cervico-facciale	ore	200

Diagnostica (ore 100):

otoneurologia	»	30
patologia clinica	»	30
audiometria	»	40

Terapeutica (ore 100):

tracheobroncoscopia	»	50
anestesiologia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Clinica (ore 200):

patologia e clinica O.R.L. e cervico-facciale	ore	100
audiologia	»	50
foniatria	»	25
O.R.L. pediatrica	»	25

Terapeutica (ore 150):

tecniche operatorie faringo-laringee e cervicali	»	100
terapia medica	»	50

Scienze correlate (ore 50):

oculistica	»	20
radiologia	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapeutica (ore 350):

tecniche operatorie otologiche	ore	175
tecniche operatorie O.R.L. maxillo-facciali	»	150
chirurgia plastica	»	25

Scienze correlate (ore 25):

neuropatologia	»	15
pediatria	»	10

Medico-legale e sociale (ore 25):

medicina legale e infortunistica	»	10
O.R.L. preventiva e sociale	»	15

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 295. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei servizi specialistici di diagnosi e cura seguenti: clinica O.R.L. dell'Università.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo di quattrocento ore.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4644

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio di facoltà del 29 gennaio 1990;

Vista la delibera del senato accademico del 3 luglio 1990;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 23 luglio 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 95, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso la seconda Università degli studi di Roma, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia.

Dopo l'art. 457 sono inseriti gli articoli dal 458 al 464 relativi alla scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia come segue:

Scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia

Art. 458. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia presso la seconda Università degli studi di Roma.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa teorico-pratica istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici; dei problemi relativi ai vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La scuola rilascia il titolo di ortottista - assistente in oftalmologia.

Art. 459. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno, per un totale di diciotto studenti.

Art. 460. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 461. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
fisiologia dell'occhio, della motilità oculare della visione binoculare;
ottica fisica e fisiopatologica;
ortottica;
psicologia infantile.

2° Anno:

elementi di patologia oculare;
elementi di neuroftalmologia;
nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
ortottica.

3° Anno:

tecniche di semeiotica dell'apparato visivo (esame della refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
tecniche semeiotiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, PEV, ecografia, retinografia e fluorangiografia);
ortottica;
nozioni di riabilitazione sensorio-motoria nell'età infantile.
nozioni di medicina legale (*).

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 462. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza obbligatoria nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori-laboratori:

ortottica;
elettrofisiologia;
perimetria - perimetria automatizzata;
glaucoma - contattologia - fluorangiografia - ultrasonografia - camera operatoria.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 463. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma, solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 464. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1990

Il rettore

90A4686

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 3 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 98;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, n. 676;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988;

Visti gli articoli 6 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1989, n 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere, di cui alla nota del 16 giugno 1990

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 77 dello statuto di questo Ateneo, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla tabella XVIII-*bis*, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, n. 676, gli insegnamenti del triennio:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
22) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria),

sono soppressi e così sostituiti:

19) neurologia (semestrale);
22) medicina interna.

Art. 2.

Nell'elenco degli insegnamenti complementari del citato triennio viene aggiunta la nuova disciplina:

psichiatria (semestrale).

Art. 3.

La disciplina di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, insegnamento fondamentale (n. 23) del triennio del citato corso di laurea assume la nuova denominazione di «chirurgia generale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 3 luglio 1990

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

90A4630

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ridcterminazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 ottobre 1990, l'indennità di carica per il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), a decorrere dal 24 gennaio 1989, è stata aumentata del 15% ed a decorrere dal 20 luglio 1989 è stata aumentata di un ulteriore 35% circa.

90A4650

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari delle concessioni del servizio di riscossione degli ambiti delle province di Alessandria, Arezzo, Bergamo, Brescia, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Cremona, Cuneo, Lecce, Milano, Oristano, Piacenza, Rieti e Salerno.

Con decreto ministeriale n. 1/10877 del 24 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Alessandria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 15.504.820.000 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 15.510.403.852 iscritto a ruolo a nome della In.Com S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11504 del 24 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Arezzo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 27.691.354.968 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 27.718.315.666 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Arezzo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11328 del 24 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Oristano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.552.488.653 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 9.027.326.000 iscritto a ruolo a nome della Cos.Mc. S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Oristano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11856 del 26 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Alessandria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.235.807.009 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 5.242.654.270 iscritto a ruolo a nome di De Vivo Vita, Negri Davide, Pittalunga Carlo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11569 del 26 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bergamo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 104.859.623.251 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 104.929.935.329 iscritto a ruolo a nome di vari contribuenti.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/8402 del 26 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 32.372.670.660 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 32.383.650.403 iscritto a ruolo a nome delle ditte S.M.I.C.-S.r.l., Ferriera Prealpi S.r.l., Feramo S.n.c., Gheza Angela e Ghiza Cristina.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11590 del 26 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Brindisi è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 31.008.157.000 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 31.024.714.246 iscritto a ruolo a nome delle ditte Fanelli Domenico, Coop. agricola La Flora, Putignano Salvatore. Longo Ezio. Industria brindisina rottami S.r.l., Rottami sud S.r.l., Industria rottami sud S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brindisi darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11857 del 26 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Campobasso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.983.400.948 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 4.008.461.846 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Campobasso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11729 del 26 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 17.760.342.323 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 17.805.219.843 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11567 del 26 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.521.104.000 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 5.558.046.500 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11766 del 26 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Cremona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.196.968.343 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 1.199.843.318 iscritto a ruolo a nome delle ditte S.r.l. Edil-Geim arredo casa, Arrigoni Luigi, Generoso Pietro, Miglioli Giulio Francesco, S.r.l. I.V.T.I.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cremona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11566 del 26 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Cuneo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.916.099.000 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 3.916.525.375 iscritto a ruolo a nome del contribuente Ciartano Giovanni.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cuneo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11329 del 26 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 93.802.171.427 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 94.696.862.516 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11622 del 26 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 309.363.266.535 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 309.520.879.969 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6042 del 26 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Piacenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.930.366.665 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 12.933.741.665 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Codazzi Gian Luigi e Santi Mario.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Piacenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11264 del 26 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Rieti è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.664.871.332 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 1.666.320.250 iscritto a ruolo a nome del contribuente Blasi Natale.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Rieti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11316 del 26 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 23.949.465.830 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 23.953.215.124 iscritto a ruolo a nome delle ditte Colonico Celestino, S.a.s. CM di Trentini Emilio, di Lieto Nicola, Tortora Antonio, Notari Olga.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11568 del 26 settembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.467.860.282 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 22.504.266.077 iscritto a ruolo a nome Meridional box S.r.l., Ica vegetali S.r.l., Italmer S.r.l., La Metalvetro picentina S.r.l., Ingral S.a.s. di Colonico Celestino, Edil S.r.l., Soc. coop. r.l. Il Sole, Ri.Me.Fer. S.r.l., F.lli Savarese S.r.l., Tamburello S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

90A4633

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1990 si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 30 ottobre 1990 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopracitato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.485
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	663
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.104
Gasolio agricoltura	»	586
Petrolio agricoltura	»	543
Gasolio pesca e piccola marina	»	379
Petrolio pesca e piccola marina	»	369

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.036	1.039	1.042	1.045	1.048
Petrolio (*)	»	761	764	767	770	773
Olio comb.le fluido	L./kg	624	627	630	633	636

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A4713

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A.
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 2 5 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000